

**DELIBERAZIONE 26 FEBBRAIO 2015
69/2015/E/EEL**

**DECISIONE DEI RECLAMI PRESENTATI DALLA DITTA INDIVIDUALE CLAUDIO MELE NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVI ALLE PRATICHE DI
CONNESSIONE T0029394, T0089598, T0031868 E T0185743**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 febbraio 2015

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e s.m.i (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 ;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato B;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 30 gennaio 2014, 14/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 14/2014/E/eel);
- la deliberazione 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;

- la deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2014, 556/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 556/2014/E/eel);
- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con reclami presentati il 28 agosto 2014 (prot. Autorità n. 23686 del 28 agosto 2014), il 4 settembre 2014 (prot. Autorità n. 25092 e n. 25097 del 16 settembre 2014) e il 9 settembre 2014 (prot. Autorità n. 25113 del 16 settembre 2014), la ditta individuale Mele Claudio (di seguito: il reclamante) contesta l’operato di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: il gestore) in relazione al trasferimento di titolarità di una pratica per la connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
2. i reclami sono stati presentati contestualmente al gestore di rete e all’Autorità, al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante dovuti al mancato riconoscimento della titolarità della pratica di connessione da parte del gestore;
3. con note del 17 settembre 2014 (prot. Autorità n. 25371), del 17 settembre 2014 (prot. n. 25375 e n. 25376) e del 19 dicembre 2014 (prot. n. 37264), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con note del 21 ottobre 2014 (prot. Autorità n. 29486 del 22 ottobre 2014), del 28 ottobre 2014 (prot. Autorità n. 30715 del 31 ottobre 2014), del 4 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 4334 del 6 febbraio 2015) e del 13 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 5687 del 17 febbraio 2015), il gestore ha presentato le proprie memorie sulle questioni oggetto dei reclami;
5. con nota del 30 gennaio 2015 (prot. n. 3358), l’Autorità ha richiesto alcune informazioni al gestore in merito alla pratica di connessione T0031868;
6. con nota del 10 febbraio 2015, acquisita al protocollo dell’Autorità n. 5041 del 11 febbraio 2015, il gestore ha fornito le informazioni richieste in relazione alla pratica di connessione T0031868;
7. con nota del 30 gennaio 2015 (prot. n. 3360), l’Autorità ha quindi richiesto alcune informazioni al gestore in merito alla pratica di connessione T0185743;
8. con la già richiamata nota del 4 febbraio 2015, il gestore ha fornito le informazioni richieste in relazione alla pratica di connessione T0185743;
9. in data 29 gennaio 2015 e in data 12 febbraio 2015, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com;
10. in considerazione della sostanziale identità delle questioni tecniche e giuridiche controverse, i reclami relativi alle pratiche di connessione T0029394, T0089598,

T0031868 e T0185743 avviati, rispettivamente, con note prot. n. 25371 del 17 settembre 2014, n. 25375 e n. 25376 del 28 ottobre 2014 e n. 4334 del 6 febbraio 2015, possono costituire oggetto di trattazione congiunta.

QUADRO NORMATIVO

11. Ai fini della risoluzione delle presenti controversie occorre premettere che le disposizioni dettate dall'Autorità in materia di connessione alla rete non disciplinano la cessione della titolarità di una pratica di connessione;
12. il paragrafo B.11 della Guida per le connessioni di Enel Distribuzione , Ed. 3.1, dicembre 2012 – nella sezione che definisce le “*modalità e le condizioni contrattuali*” adottate dalla medesima Enel Distribuzione per l'erogazione del servizio di connessione, in conformità con le previsioni dell'articolo 3 del TICA – prevede quanto segue: «*È ammessa la voltura del rapporto di connessione in qualsiasi fase, anche dopo l'attivazione dell'impianto di produzione. Il soggetto che subentra nel rapporto sopradetto, fermo restando che ci sia il consenso scritto del precedente titolare del rapporto stesso, dovrà fornire comunicazione ad Enel Distribuzione e:*
 - *accettare le condizioni generali di contratto di connessione, approvando le clausole vessatorie;*
 - *accettare le condizioni generali del contratto di misura, se richiesto, approvando le clausole vessatorie;*
 - *inviare il regolamento di esercizio firmato ed aggiornato in ogni sua parte».*

QUADRO FATTUALE

A. Pratica di connessione T0029394

13. Con nota dell'11 settembre 2013, il reclamante, in qualità di cessionario, e la società Cargo S.r.l., in qualità di cedente, comunicavano al gestore il trasferimento della titolarità della pratica di connessione, identificata dal codice T0029394, al reclamante;
14. con la comunicazione di voltura il subentrante forniva al gestore tutti gli elementi previsti dalle condizioni generali di contratto di cui al paragrafo B.11 della Guida per le connessioni di Enel Distribuzione e, in aggiunta, trasmetteva anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità del sito di produzione;
15. dai documenti acquisiti nel corso del procedimento risulta che il gestore non prendeva atto e non dava quindi seguito alla suddetta comunicazione di voltura; pertanto, alla data di presentazione del reclamo, ossia il 28 agosto 2014, la pratica di connessione T0029394 risultava ancora intestata alla Cargo S.r.l.

B. Pratica di connessione T0089598

16. In data 18 settembre 2013, il reclamante, in qualità di cessionario, e la società Potenza Wind 01 S.r.l., in qualità di cedente, comunicavano al gestore il trasferimento della titolarità della pratica di connessione, identificata dal codice T0089598, al reclamante;
17. con la comunicazione di voltura il subentrante forniva al gestore tutti gli elementi previsti dalle condizioni generali di contratto di cui al paragrafo B.11 della Guida per le connessioni di Enel Distribuzione e, in aggiunta, trasmetteva anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità del sito di produzione;
18. dai documenti acquisiti nel corso del procedimento emerge che il gestore non prendeva atto e non dava seguito alla suddetta comunicazione di voltura;
19. in risposta ad una richiesta di informazioni presentata dal reclamante in data 22 ottobre 2013, il gestore comunicava, con nota del 28 febbraio 2014, che *“la voltura pervenuta in data 20/09/2013 (Enel-DIS-20/09/2013-1111264) non è stata eseguita in quanto non è pervenuta entro i termini di validità del preventivo, come da noi comunicatovi in data 23/10/2013 (Enel-DIS-23/10/2013-1219618), tornata indietro inesitata per compiuta giacenza”*.

C. Pratica di connessione T0031868

20. Con comunicazione del 2 settembre 2013 (protocollata dal gestore in data 9 ottobre 2013), il reclamante, in qualità di cessionario, e la società Pavi S.r.l., in qualità di cedente, comunicavano al gestore il trasferimento della titolarità della pratica di connessione, identificata dal codice T0031868, al reclamante;
21. con la comunicazione di voltura il subentrante forniva al gestore tutti gli elementi previsti dalle condizioni generali di contratto di cui al paragrafo B.11 della Guida per le connessioni di Enel Distribuzione e, in aggiunta, trasmetteva anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità del sito di produzione;
22. con nota del 20 novembre 2013, il gestore comunicava al reclamante che *“non è possibile accogliere la Vs. richiesta di voltura pervenuta presso i Ns. uffici in data 09/10/2013 (Enel-DIS-09/10/2013-1173406) e successive Vs integrazioni, in quanto a seguito di ulteriori accertamenti la titolarità della pratica non è più nella disponibilità della società Pavi srl”*;
23. in risposta ad una richiesta di informazioni presentata dal reclamante in data 22 ottobre 2013, il gestore comunicava, con nota del 28 febbraio 2014, che *“la voltura pervenuta in data 09/10/2013 (Enel-DIS-09/10/2013-1173406) non è stata eseguita in quanto a seguito di ulteriori accertamenti la titolarità della pratica non era nella disponibilità della società Pavi srl, come da noi comunicatovi in data 20/11/2013 (Enel-DIS-20/11/2013-1305226), tornata indietro inesitata per compiuta giacenza”*.

D. Pratica di connessione T0185743

24. Con comunicazione del 2 settembre 2013 (protocollata dal gestore in data 9 ottobre 2013), il reclamante, in qualità di cessionario, e la società Lucania Wind S.r.l., in qualità di cedente, comunicavano al gestore il trasferimento della titolarità della pratica di connessione, identificata dal codice T0185743, al reclamante;
25. con la comunicazione di voltura il subentrante forniva al gestore tutti gli elementi previsti dalle condizioni generali di contratto di cui al paragrafo B.11 della Guida per le connessioni di Enel Distribuzione e, in aggiunta, trasmetteva anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità del sito di produzione;
26. in data 20 novembre 2013, il gestore, con due distinte lettere, comunicava:
 - alla Lucania Wind, che *“a seguito della ns. comunicazione del 26/06/2013 (Enel-DIS-26/06/2013-0823046), non riscontrata, la pratica è stata retrocessa ed abbiamo provveduto al ripristino delle condizioni tecnico-economiche previste dal preventivo Enel-DIS-17/12/2010-1497097 accettato dalla società Salentouno srl in data 18/02/2011”*;
 - al reclamante, che *“con riferimento alla Vs. richiesta di voltura pervenuta presso i ns. uffici in data 09/10/2013 (Enel-DIS-09/10/2013-1173399) per la pratica in oggetto, non può essere accolta in quanto la fonte di generazione e gli estremi catastali riportati nella stessa sono difformi dai dati presenti nell'istanza di connessione”*.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

27. Il reclamante contesta il mancato riconoscimento dei trasferimenti di titolarità delle pratiche di connessione T0029394, T0089598, T0031868 e T0185743 comunicati al gestore, rispettivamente, l'11 settembre 2013, il 2 settembre 2013, il 2 settembre 2013 e il 18 settembre 2013;
28. il reclamante, inoltre, contesta al gestore di aver continuato ad inviare tutte le comunicazioni relative a tali pratiche alle società cedenti;
29. in particolare, con riferimento alla pratica di connessione T0029394, il reclamante contesta al gestore di non aver modificato la titolarità della pratica di connessione nel portale informatico di Enel Distribuzione preposto alla gestione delle pratiche di connessione degli impianti di produzione di energia elettrica;
30. il reclamante chiede, pertanto, che il gestore provveda ad aggiornare la titolarità delle pratiche di connessione T029394, T0089598, T0031868 e T0185743 in conformità alle comunicazioni di voltura inviate.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

A. Pratica di connessione T0029394

31. Il gestore sostiene di non aver dato corso al cambio di titolarità della pratica di connessione T0029394, in quanto nella dichiarazione di voltura presentata dal reclamante e dalla Cargo S.r.l. erano indicate particelle catastali per le quali, in data 30 ottobre 2012, era stato emesso un preventivo di connessione non accettato entro i termini previsti dall'art. 7, comma 2, del TICA e dunque decaduto.

B. Pratica di connessione T0089598

32. Con memoria presentata in data 13 febbraio 2015, il gestore afferma di non aver dato seguito alla richiesta di voltura del reclamante in quanto riferita ad un preventivo decaduto per la mancata accettazione nei termini previsti dalla disciplina regolatoria (TICA).

C. Pratica di connessione T0031868

33. Il gestore afferma che il reclamante non sarebbe titolare della pratica T0031868 in quanto *“ha richiesto la voltura di un preventivo già decaduto”*;
34. il gestore, inoltre, ritiene che nella valutazione del reclamo non si possa prescindere dal considerare alcuni elementi di contesto e, in particolare, il fatto che la pratica di connessione in questione è stata oggetto di 5 volture. Al riguardo, il gestore rileva altresì che il reclamo riguarda una voltura a favore del reclamante che, a sua volta, risulta amministratore unico della società Immobiliare 2003 la quale, in precedenza, aveva già trasferito per 3 volte la titolarità della pratica;
35. da quanto sopra esposto il gestore deduce la carenza di un effettivo interesse del reclamante alla realizzazione di nuova capacità produttiva;
36. in conclusione, Enel Distribuzione chiede che il reclamo venga archiviato per manifesta infondatezza.

D. Pratica di connessione T0185743

37. Nella propria memoria difensiva il gestore afferma di non poter riconoscere il trasferimento della titolarità della pratica di connessione T0185743, perché *“la fonte di generazione e gli estremi catastali riportati nella stessa sono difformi dai dati presenti nell'istanza di connessione”*;
38. il gestore, inoltre, fa presente di aver richiesto al reclamante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità dell'area oggetto del preventivo valido al momento della voltura (foglio n. 64. part. 111 nel comune di

Potenza), evidenziando altresì che il reclamante non ha mai prodotto tale dichiarazione.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

39. Ai fini della valutazione della presente controversia si richiamano i principi generali già enunciati nella deliberazione 556/2014/E/eel di decisione dei reclami presentati dalla Ditta individuale Claudio Mele nei confronti di Enel Distribuzione con riferimento ai rapporti di connessione T0144712, T0028532, T0068301 e T0078073;
40. si richiama, in particolare, il punto 40 della suddetta deliberazione 556/2014/E/eel, laddove si afferma il principio secondo cui *“la voltura del rapporto di connessione deve necessariamente riguardare l’intero rapporto giuridico, vale a dire la pratica di connessione nella sua interezza”*; e ciò in considerazione del fatto che *“il trasferimento della titolarità di un solo preventivo, mantenendo al contempo eventuali altri precedenti preventivi in capo al soggetto cedente, farebbe sì che, per una stessa pratica di connessione, si avrebbero due soggetti – il cedente e il subentrante – titolari di due diversi preventivi”*. Inoltre, *“Tale situazione si porrebbe in insanabile contrasto con il TICA che, all’art. 1, comma 1, lett. c), definisce il “codice di rintracciabilità” della pratica di connessione, facendo riferimento ad un’unica prestazione (id est: erogazione del servizio di connessione), “univocamente” rintracciabile; lo stesso TICA, all’art.1, comma 1, lett. hh), definisce, peraltro, il “richiedente” come “il soggetto titolare di una richiesta di accesso”, riferendosi, evidentemente, anche qui, ad un unico soggetto. Dalle predette disposizioni del Testo integrato emerge, dunque, con chiarezza, che la ratio sottesa alla regolazione in materia è, in linea con le esigenze di certezza e stabilità dei rapporti contrattuali e del mercato nel suo complesso, quella di far corrispondere ad ogni singola pratica di connessione uno ed un solo titolare”*;
41. da tale principio discende, in linea con quanto già riconosciuto nella citata deliberazione 556/2014/E/eel che, allorché la comunicazione di voltura di una pratica contiene tutti gli elementi previsti dalle condizioni generali di contratto predisposte dal gestore, quest’ultimo è tenuto a prendere atto della voltura e a riferirsi al soggetto subentrato per tutte le questioni relative alla gestione della pratica di connessione trasferita;
42. peraltro, la voltura di un singolo specifico preventivo all’interno di una pratica di connessione costituisce soluzione non in linea con le esigenze di certezza e stabilità dei rapporti contrattuali e del mercato nel suo complesso, dato che impedisce di far corrispondere ad ogni singola pratica di connessione uno ed un solo titolare;
43. nelle fattispecie in esame, sostanzialmente identiche a quelle oggetto dei reclami relativi alle pratiche di connessione T0028532, T0068301, decisi con la più volte richiamata delibera 556/2014/E/eel, le comunicazioni di voltura inviate dal

reclamante recavano tutti gli elementi previsti dalle condizioni generali di contratto predisposte dal gestore, e consentivano di identificare in maniera univoca la pratica oggetto di voltura;

44. il gestore, pertanto, ricevendo la comunicazione di voltura da parte del reclamante avrebbe dovuto limitarsi a prenderne atto e a riferirsi al soggetto subentrato per tutte le questioni relative alla gestione delle pratiche di connessione trasferite, ivi comprese, dunque, le successive comunicazioni relative alla decadenza del/dei preventivo/i;
45. a tale riguardo, si rileva che non è in questione la facoltà del gestore di richiedere al reclamante, in qualità di titolare della pratica di connessione, di produrre la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito in cui dovrà essere realizzato l'impianto
46. infine, in merito alle argomentazioni del gestore circa la carenza, in capo al reclamante, di un effettivo interesse alla realizzazione di nuova capacità produttiva, si rinvia alle considerazioni espresse ai punti 45 e seguenti della deliberazione 556/2014/E/eel

DELIBERA

1. di accogliere i reclami presentati dalla ditta individuale Mele Claudio nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. in relazione alle pratiche di connessione T0029394, T0089598, T0031868 e T0185743; pertanto le relative dichiarazioni di trasferimento della titolarità sono da considerarsi valide a tutti gli effetti;
2. di prescrivere ad Enel Distribuzione S.p.A. di prendere atto, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla notifica della presente decisione, del trasferimento di titolarità delle suddette pratiche di connessione e, quindi, di ripristinare tutte le condizioni presenti alla data di comunicazione della voltura da parte del reclamante ai fini del perfezionamento della procedura di connessione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

I termini fissati dalla regolazione dell'Autorità in relazione alla prosecuzione della pratica di connessione decorrono dalla data di notifica della decisione del reclamo.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

26 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni